



Repertorio N. 88329

Raccolta N. 9053

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE = REPUBBLICA ITALIANA

Quattro settembre millenovecentonovantadue.

In Avellino alla Via Matteotti n.31.

Innanzi a me Notaio PELLEGRINO D'AMORE della sede di Cervina-

ra, iscritto al ruolo del Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, non assisti-

to dai testimoni per espressa concorde rinunzia, col mio

consenso, delle parti a costituire,

SONO PRESENTI:

GIARDIELLO UMBERTO, nato a Montemiletto (AV) 1'8 giugno

1956, con domicilio in Montemiletto (Av) Via San Gaetano co-

dice fiscale GRD MRT 56H08 F566Q, impiegato;

ALTAVILLA GAETANO, nato a Montemiletto (Av) il 29 luglio

1957, con domicilio in Montemiletto (Av) Viale degli Astro-

nauti codice fiscale LTV GTN 57L29 F566W, impiegato;

DE CRISTOFARO FEDERICO, nato a Montemiletto (Av) il 15 no-

vembre 1953, con domicilio in Montemiletto (Av) Via Annc-

chiarici N. 3, codice fiscale DCR FRC 53S15 F566X, impiegato;

ANNECCHIARICO FRANCESCO, nato a Montemiletto (Av) il 10 ot-

tobre 1957, con domicilio in Montemiletto (Av) Via Annc-

chiarici, codice fiscale: MNC-FRC-5YR10-F566E;

impiegato;

MUSTO CIRIACO, nato a Montemiletto (Av) il 15 maggio 1950,

con domicilio in Montemiletto (Av) Via Piurni N. 10, codice

UFFICIO REGISTRO - AVELLINO


Eseguita Registrazione al N. 2108 Mod. 7 IM

Series I Mod.

Il DIRETTORE REGGENTE (Dr. ...)

Esatto L. *[Signature]*

19 SET. 1992



fiscale: MET-ERC. SOCIET. FISCAL.

autista. \_\_\_\_\_

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto con il quale convengono e stipulano quanto segue: \_\_\_\_\_

Costituiscono un'associazione denominata "P. A. MONTEMILETTO" con sede in Montemiletto alla Piazza IV Novembre. \_\_\_\_\_

L'associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di: aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà,; contribuire all'affermazione dei principi della mutualità, e, comunque, svolgere attività di volontariato, e fare in ogni caso tutto quanto previsto negli articoli 2, 4, 5 e 6 dello statuto sociale che, previa lettura da me datane e sottoscrizione per approvazione, si allega a questo atto con la lettera "A". \_\_\_\_\_

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e sarà prorogabile tacitamente di quinquennio in quinquennio.

L'associazione sarà retta da un consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, che sarà nominato nella prima assemblea e dura in carica per un triennio. \_\_\_\_\_

Al Presidente, che sarà nominato dal Consiglio direttivo, spetta la rappresentanza legale e processuale dell'associazione.

185

ne. \_\_\_\_\_

Organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci Revisori. \_\_\_\_\_


Del presente atto, scritto a mano ed a macchina da me e da persona di mia fiducia, ho dato lettura, una all'allegato che contiene, ai componenti che l'approvano. \_\_\_\_\_

Consta di un foglio del quale occupa due intere facciate e quanto della presente. \_\_\_\_\_

Radio '15 maggio' - posti '17 maggio'



SPECIFICA	
Polite	15000
Polite	500
Polite	3000
	64622
	14348
	8000
	41000
	144500


Gaspare Costa

  
 T. amore

in un tipo, ad un ora si comparsi a

- ~~spesso~~
- Roberto Gasbello
- Alto De Castro
- De Riptofano Federico
- Emilio Franco
- Alvaro Cirriaco





187

Allegato A al  
numero 9053  
della raccolta

Sr. es. l.

*Giuseppe Cirio*

*Stefano Cirio*

*Dr. Rinaldo*

*P. S. S.*

*Roberto Lombardi*

- STATUTO -----
- Art. 1) E' costituita con sede in Montemiletto una Associazione di Pubblica Assistenza denominata P. A. Montemiletto.
- Art. 2) La Pubblica Assistenza Montemiletto è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.
- Art. 3) La Pubblica Assistenza Montemiletto è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
- Art. 4) La Pubblica Assistenza Montemiletto informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono:
- a) - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
  - b) - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
  - c) - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
  - d) - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  - e) - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
  - f) - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
  - g) - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
  - h) - collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.
- Art. 5) La sua attività consiste quindi:
- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
  - b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
  - c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e donazione di organi;
  - d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  - e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
  - f) nel promuovere iniziative di carattere culturale,



- sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a - promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b - organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d - organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e - organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f - organizzare i servizi di mutualità.

*Cyrtoby Am'esse*

*De Cristoforo Giamas*

6) La P. A. Montemiletto fonda le proprie attività sullo impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi del lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11/8/91, n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

7) Possono essere soci della P.A. Montemiletto tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura minima annua di lire 10.000 (diecimila) entro il termine del 31 Gennaio di ogni anno, ad esclusione dell'anno nel quale avviene la costituzione dell'associazione, per il quale la quota sarà versata dal momento della costituzione.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età e che risultino iscritti all'associazione da almeno un'anno, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti nonche' quello di svolgere attività a rischio. Non possono ricoprire cariche direttive all'interno della associazione coloro che ricoprono incarichi politici o incarichi direttivi pubblici.

I diritti dei soci sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito

*Carla Perrella Godano*

dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

Art. 9) La P. A. Montemiletto provvede inoltre ad assicurare i propri soci che prestano attività di volontariato nello ambito dei propri fini, con assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività stessa nonche' per responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 11/8/91, n. 266.

Art.10) I doveri dei soci sono:  
a - rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;  
b - non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione.

Art.11) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P. A. Montemiletto, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro, sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art.12) La qualità di socio si perde:  
a - per morosità;  
b - per decadenza;  
c - per esclusione;  
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10.  
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la associazione.  
Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'art. 7, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti in esso indicati.

Art.13) L'esercizio finanziario della P. A. Montemiletto comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, eccetto per l'anno di costituzione che inizia dal primo mese necessario alla data di costituzione e termina al 31 dicembre del medesimo anno.  
Le entrate della P.A. Montemiletto sono costituite:  
a - dalle quote degli aderenti;  
b - dai contributi di privati;  
c - dai rimborsi derivanti da convenzioni;  
d - dai contributi di enti pubblici o privati;  
e - da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11/8/91, n. 266, pervengono all'associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate alla attuazione di progetti.


Art.14) Il patrimonio della P. A. Montemiletto è costituito:  
a - da beni mobili ed immobili;  
b - da titoli pubblici e privati;  
c - da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art.15) Gli organi dell'associazione sono:  
a - l'Assemblea dei soci;  
b - il Consiglio Direttivo;  
c - il Presidente;  
d - il Collegio dei Sindaci Revisori;



*Giuseppe Arnesi*  
*Roberto De Cristoforo*  
*Attilio*  
*Carlo Pasello*

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative  
 1. Associazione si impegna anche a:  
 a - promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione ed organizzare lo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;  
 b - organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;  
 c - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;  
 d - organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;  
 e - organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;  
 f - organizzare i servizi di mutualità.  
 6) La P. A. Montemiletto fonda le proprie attività sullo impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi del lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11/8/91, n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.  
 7) Possono essere soci della P.A. Montemiletto tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura minima annua di Lire 10.000 (diecimila) entro il termine del 31 Gennaio di ogni anno, ad esclusione dell'anno nel quale avviene la costituzione dell'associazione, per il quale la quota sarà versata dal momento della costituzione.  
 Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età e che risultino iscritti all'associazione dal primo di un'anno, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti nonche quello di svolgere attività a rischio. Non possono ricoprire cariche direttive all'interno della associazione coloro che ricoprono incarichi politici o incarichi direttivi pubblici.  
 I diritti dei soci sono:  
 - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;  
 - eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;  
 - chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;  
 - proporre proposte agli organi dirigenti nell'ambito sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;  
 g) nell'organizzare la formazione del volontariato per la promozione anche con i progetti dell'A.N.P.A. in collaborazione



*Carlo Castellani*  
*Paola Poffano*  
*De Rita*  
*Francesca*  
*Amico*  
*Enrico*

e - il Collegio dei Probiviri.  
Art.16) L'assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di un anno.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Art.17) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione a cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.


Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora il più candidato ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art.18) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre L'Associazione.

L'Avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno un anno. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

*Alfredo Di Niro*  
*Luigi Di Stefano*  
*Favella*  
*De Stefano*  
*Di Stefano*







Art.19) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art.20) I compiti dell'assemblea sono:

- a - approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello preventivo;
- b - approvare la relazione del consiglio Direttivo;
- c - approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d - approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e - approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f - approvare e modificare il regolamento generale della Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g - eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti dell'associazione;
- h - eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- i - eleggere il Collegio dei Probiviri;
- l - approvare le modifiche allo Statuto;
- m - deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art.21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 e un massimo di 15 componenti. Spetta alla Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.


Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art.22) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a - Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;
- b - eseguire i deliberati dell'assemblea;
- c - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d - stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e - aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f - adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12;
- g - assumere il personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

Art.23) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essi partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni



*Carlo Fubelli*  
P. P. P. P. P.

197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300

Art. 24)

Art. 25)

Art. 26)

Art. 27)

Art. 28)

Art. 29)

Art. 30)

Art. 31)

con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di elezioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci. Il consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo la elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente addebi-

Art. 26) I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.


Art. 27) Il Collegio dei Revisori del Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi soci, sono rieleggibili.

Art. 28) Il Collegio dei Revisori del Conti, almeno trimestralmente seno il Presidente.

Art. 29) Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori del Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Delibera altresì sulle controversie fra i soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio del Proibito redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio del Proibito sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.



Cesario Franco Baldoni  
Claudio Di Nino  
Emilio

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

- Art.32) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 12, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica. I provvedimenti di cui all'art. 12, lettera b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.
- Art.33) Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
- Art.34) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
- Art.35) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'A.N.P.S. o sarà destinato ad iniziative analoghe e rispondenti alle leggi 11/8/91, n. 266, da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.
- Art.36) La Pubblica Assistenza Montemiletto successivamente alla propria costituzione si iscriverà al registro delle Associazioni di volontariato istituito presso la Regione Campania.
- Art.37) Il Comitato Promotore della P. A. Montemiletto è composto da 12 membri, i quali, per i primi tre anni, svolgeranno le analoghe funzioni previste per il Consiglio Direttivo.
- Art.38) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11/8/91, n. 266.

*Carlo Farullo*  
*Stefano Scudato*  
*Di Cristoforo Scudato*  
*Angelo Scudato*  
*Antonio Scudato*

